



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO
PER LA MISURA 112 "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI"**

Progetti individuali

PSR Sardegna 2007/2013

INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI (INTEGRARE)

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

4. IMPORTO DEL SOSTEGNO

5. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

6.2 Beneficiari

6.2.1 Conoscenze e competenze professionali e periodo di tolleranza per conseguire il requisito

6.2.2 Definizione di capo azienda

6.2.3 Insediamento

6.2.4 Ulteriori specificazioni nel caso di insediamento in società

6.2.5 Dimensioni minime dell'azienda agricola

6.2.6 Piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola

6.3 Esclusioni specifiche

7. COSTITUZIONE DEI FASCICOLI E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

8. CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Contenuti delle domande di aiuto

8.2 Modalità di compilazione e di presentazione delle domande di aiuto

8.3 Termini di presentazione delle domande di aiuto

9. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E GRADUATORIA PROVVISORIA

9.1 Ammissibilità e criteri di valutazione

9.2 Graduatoria provvisoria delle domande di aiuto

10. COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

11. GARANZIA FIDEIUSSORIA

12. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

13. CONCESSIONE O DINIEGO DELL'AIUTO

14. GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO DOMANDE ESCLUSE

15. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

16. CORREZIONE DI ERRORI PALESI

17. RICORSI

18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

19. RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

20. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

21. SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI

21.1 Controlli in loco

21.2 Verifiche periodiche

21.3 Riduzioni, esclusioni, sanzioni

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23. ITER PROCEDURALE

24. DISPOSIZIONI FINALI

25. ELENCO ALLEGATI

1. FINALITÀ DELLA MISURA

La Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 è direttamente finalizzata all'obiettivo specifico dell'Asse 1 di "Facilitare l'insediamento di giovani agricoltori" qualificati in qualità di capo azienda agricola attraverso l'erogazione di un premio unico.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni (di seguito s.m.i.);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 relativo alle modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo e s.m.i.;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i.¹;
- Decreto Ministeriale del MiPAAF 20 marzo 2008 n. 1205, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 della Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 relativa all'attuazione nella Regione Sardegna del Decreto MiPAAF 20 marzo 2008, n. 1205;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione", nonché la Determinazione n. 25534/984 del 16.12.2008, del Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, che introduce l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per tutti i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3170/DecA/105 del 18.12.2008 che approva la prima parte del documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 3177/DecA/107 del 18 dicembre 2008 relativo alle disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità applicabili dal 1° gennaio 2009 e successivi provvedimenti regionali per l'attuazione della condizionalità applicabili negli anni successivi al 2009;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1204/DecA/46 del 26.05.2009, riguardante tra l'altro l'adozione:

¹ Il PSR 2007/2013 è disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it

- dei criteri di selezione delle operazioni della Misura 112 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013

- delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione della misura 112 del PSR 2007/2013 ed il relativo sistema di riduzioni ed esclusioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008;.

- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.09 riguardante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 10637/392 del 27.05.2009 riguardante la delega ad ARGEA Sardegna delle attività relative alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna, di competenza dell'Autorità di gestione;
- Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 con oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005".

Per quanto non specificato nel presente atto si fa riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR che per la Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" prevede complessivi € 70.000.000,00 per il periodo 2007/2013.

Le risorse finanziarie assegnate al presente atto ammontano € 50.015.000,00 di cui:

- € 22.006.600,00 pari al 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR);
- € 28.008.400,00 pari al 56% di finanziamento pubblico nazionale.

In particolare sono previste tre sottofasi temporali e per ciascuna sottofase è prevista una graduatoria alla quale è assegnato l'importo indicato nella tabella seguente.

	Sottofase 1	Sottofase 2	Sottofase 3
Stanziamento	19.985.000	18.025.000	12.005.000

4. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è erogato in un'unica soluzione come premio unico e ammonta a € 35.000,00

Il sostegno concesso ai sensi del presente atto è incompatibile con altri finanziamenti pubblici che hanno la medesima finalità.

5. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

Il soggetto responsabile dell'attuazione è ARGEA Sardegna.

Il soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti è l'Organismo Pagatore AGEA.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.

6.2 Beneficiari

Beneficiari della misura sono i giovani che intendono svolgere per la prima volta l'attività agricola in forma individuale o associata (di seguito società).

Ai fini del presente atto è considerata attività agricola la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse².

L'aiuto può essere concesso ai giovani:

- a) di età compresa tra 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto³;
- b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6.2.1;
- c) che si insediano per la prima volta in agricoltura (*primo insediamento*) in qualità di capo azienda, nel rispetto di quanto riportato ai successivi paragrafi 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4;
- d) che si insediano in un'azienda agricola che al momento dell'insediamento assicura le dimensioni aziendali minime di ingresso in termini di Reddito Lordo Standard (RLS) e Unità Lavorativa Annuale (ULA) come definite al successivo paragrafo 6.2.5, *lettera A*);
- e) che presentano un Piano di sviluppo aziendale (di seguito P.S.A.) nel rispetto di quanto riportato al successivo paragrafo 6.2.6;
- f) che, al momento della presentazione della domanda, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi :

f.1) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

f.2) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per tutto il "*periodo di impegno*" di prosecuzione dell'attività agricola a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. Il "*periodo di impegno*" è di 5 anni ovvero di 7 anni, nel caso in cui il richiedente si impegni alla prosecuzione dell'attività agricola d'impresa per ulteriori 2 anni ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione "Durata dell'attività d'impresa" di cui al successivo paragrafo 9.1;

f.3) incrementare, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, le dimensioni aziendali iniziali di cui alla precedente lettera d) nella misura minima riportata al paragrafo 6.2.5;

f.4) assumere la figura di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno; la qualifica di IAP dovrà essere mantenuta per tutto il restante *periodo di impegno* (come definito al precedente punto f.2);

f.5) rispettare il P.S.A. di cui alla precedente lettera e) per tutto il *periodo di impegno* (come definito al precedente punto f.2), a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

f.6) rispettare per tutto il "*periodo di impegno*" (come definito al precedente punto f.2), i criteri di gestione obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali di cui all'articolo 5 e all'allegato II del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 3177/DecA/107 del 18 dicembre 2008, concernente le Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 applicabili dal 1° gennaio 2009, e secondo le successive disposizioni nazionali e regionali per gli anni successivi al 2009.

Per i requisiti obbligatori riportati nell'allegato A alla scheda della misura 121 del PSR 2007/2013 applicabili agli investimenti specificati nel P.S.A. per i quali il giovane neo-insediato ha ottenuto il sostegno a valere sulla misura 121 del PSR 2007/2013 e' fatta comunque salva la proroga massima di 36 mesi dalla data di insediamento⁴.

² Come riportato al punto 8.1 dell'Allegato alla nota della DG AGRI/EI/4/D(2007) "Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, il sostegno è concesso a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola. La selvicoltura non rientra tra le attività sostenibili..."

³ La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data della sua trasmissione telematica sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR come specificato al paragrafo 8.2.

⁴ La proroga è prevista dall' art. 26, 1° comma, ultimo capoverso del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. Inoltre nella scheda della Misura 121 del PSR 2007/2013 si chiarisce che "... la proroga è giustificata dalla situazione aziendale rilevata dai giovani agricoltori che possono

f.7) aderire alla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) qualora facente parte del campione statistico;

f.8) aderire ai servizi di consulenza aziendale relativi al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui alla misura 114 del PSR se attivata dalla Regione.

6.2.1 Conoscenze e competenze professionali e periodo di tolleranza per conseguire il requisito

La conoscenza e competenza professionale adeguata è soddisfatta dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali (di seguito requisito di professionalità A2);
- b) diploma di scuola media superiore in materia agraria (diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario) (di seguito requisito di professionalità A1);
- c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale finalizzati all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo, della durata complessiva di almeno 150 ore organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali (di seguito requisito di professionalità B);
- d) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del C.C.⁵) per un periodo di almeno tre anni (1 anno = 1900 ore = 48 settimane di circa 39 ore settimanali) anche non continuativi, attestata da idonea documentazione, quali certificazioni fiscali o previdenziali (di seguito requisito di professionalità C).

I titoli di studio (diploma di laurea, diploma universitario, diploma di scuola media superiore) devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuti in Italia.

In linea generale, la conoscenza e competenza professionale adeguata deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, può essere accordata una proroga (*periodo di adattamento*) per soddisfare i requisiti di conoscenza e professionalità necessari per avviare o ristrutturare l'azienda. La proroga non può essere superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. La richiesta di proroga deve essere contenuta nel P.S.A.

In tale periodo di proroga la conoscenza e la competenza professionale può essere conseguita attraverso l'acquisizione di almeno uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Entro 60 giorni dal raggiungimento del requisito il beneficiario deve inviare al competente ufficio istruttore apposita comunicazione, corredata della documentazione attestante il suo conseguimento.

Per i titoli di studio (diploma di laurea, diploma universitario o diploma di scuola superiore) è consentita la presentazione di una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

6.2.2 Definizione di capo azienda

Ai fini del presente atto è "*capo azienda*" il richiedente che svolge, per la prima volta, professionalmente un'attività economica organizzata, diretta alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame e attività connesse (il giovane deve assumersi per la prima volta la responsabilità civile e fiscale di un'impresa agricola esercitando pieno potere decisionale).

Per i giovani che si insediano in società valgono inoltre le disposizioni particolari di cui al paragrafo 6.2.4.

dimostrare attraverso il piano aziendale la necessità di conformarsi alle norme esistenti..." e che "... la durata comprende il periodo di insediamento e di acquisizione delle capacità finanziarie e tecniche per l'adeguamento".

⁵ L'art. 2094 "Prestatore di lavoro subordinato" del C.C. dispone che "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". L'art. 2222. "Contratto d'opera" del C.C. (Titolo III – Capo 1) dispone che "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

6.2.3 Insedimento

Il primo insediamento in agricoltura del giovane in qualità di “capo azienda deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

Si considera insediato il giovane che abbia dato inizio effettivamente all'attività agricola indicata nel P.S.A. con la creazione di una stabile organizzazione aziendale che comporta la disponibilità dei beni d'impresa (terreni, fabbricati, macchinari, bestiame etc.).

La data di primo insediamento coincide:

- a) *per i giovani che intendono svolgere l'attività agricola in forma individuale*: con la data di inizio attività dichiarata all'Ufficio delle Entrate; in ogni caso l'apertura della partita IVA e l'iscrizione nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. deve essere tempestiva (massimo entro 30 giorni dalla data di inizio attività dichiarata all'Ufficio delle Entrate).
- b) *per i giovani che intendono svolgere l'attività agricola in forma associata*: con la data di inizio della delega di cui al successivo paragrafo 6.2.4, fermo restando che la società a tale data deve risultare iscritta nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. e in possesso della partita IVA nel settore agricolo.

In ogni caso il richiedente non potrà considerarsi insediato se:

- l'impresa di nuova costituzione non ha ottenuto la partita IVA per l'attività agricola e non risulta iscritta nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- in caso di insediamento in società preesistente non è stata registrata la modifica dei pertinenti atti societari nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A..

Nel caso di eventuale precedente iscrizione all'IVA e/o alla C.C.I.A.A. per l'esercizio di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C. la domanda non è ammissibile.

L'eventuale precedente iscrizione all'IVA e/o alla C.C.I.A.A. per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda.

6.2.4 Ulteriori specificazioni nel caso di insediamento in società

Per i giovani richiedenti che intendono insediarsi in società valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

1. l'insediamento è ammesso unicamente in società di persone ed in società cooperative di conduzione;
2. la durata della società deve essere pari ad almeno 5 anni, ovvero ad almeno 7 anni in caso assunzione dell'impegno ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione 4) “Durata dell'attività d'impresa” (di cui al paragrafo 9.1), dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.
3. è “capo azienda” il socio (socio lavoratore, nel caso di società cooperative di conduzione) con i requisiti prescritti da presente atto che si assume la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale della società.

In tutti i casi gli impegni assunti dal giovane capo azienda devono essere preventivamente assunti con apposito atto dai competenti organi di amministrazione, titolati ad impegnare la società all'esterno; inoltre i competenti organi sociali devono porre in essere un atto di delega che conferisca al giovane la piena capacità decisionale e la capacità di impegnare la società nei rapporti con i terzi, relativamente agli impegni e alle operazioni previste nel piano aziendale.

Tale delega deve riguardare tutto il “*periodo d'impegno*” a svolgere l'attività agricola in qualità di “*capo azienda*” (5 o 7 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno).

4. il giovane che si insedia in qualità di “*capo azienda*” non deve essere stato titolare di altra azienda individuale né socio con le caratteristiche di cui al precedente punto 3 di cui al presente paragrafo in altra società (primo insediamento).
5. il P.S.A. è presentato dal giovane agricoltore che è responsabile della sua attuazione.

6.2.5 Dimensioni minime dell'azienda

Le dimensioni aziendali⁶ sono determinate in termini di Reddito Lordo Standard (RLS) e di Unità Lavorativa Annuale (ULA) secondo i parametri e le modalità di calcolo riportate nell'Allegato 1. Determinazione delle dimensioni aziendali.

Le superfici già dichiarate in passato da altri beneficiari, in domande di aiuto ai sensi della misura 4.21 del POR 2000/2006, possono rientrare nel computo dei RLS aziendale e del fabbisogno di impiego di manodopera aziendale, per una quantità non superiore al 20% della Superficie Agricola Utilizzata aziendale.

A) Dimensioni minime aziendali di ingresso:

L'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, nella quale il giovane intende insediarsi al momento dell'insediamento deve possedere le seguenti dimensioni aziendali:

- un Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale pari ad almeno 8 UDE;
- un fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 0,8 ULA.

B) Dimensioni minime aziendali da raggiungere:

Entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno l'azienda agricola dovrà possedere:

- un Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale pari ad almeno 10 UDE e comunque di almeno 2 UDE oltre il valore di ingresso dichiarato;
- un fabbisogno di manodopera aziendale di almeno 1 ULA e comunque di almeno 0,2 ULA oltre il valore di ingresso dichiarato.

Entro 60 giorni dal raggiungimento dei requisiti di RLS e ULA sopra definiti il beneficiario deve inviare apposita comunicazione attestante il loro conseguimento, con contestuale aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99. Tale comunicazione dovrà contenere anche le informazioni relative al valore aggiunto lordo raggiunto nell'azienda.

Dalla data di aggiornamento del fascicolo aziendale e per tutto il restante "periodo d'impegno" di prosecuzione dell'attività agricola (5 o 7 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno) dovranno essere mantenuti almeno i livelli di RLS aziendale e di ULA aziendali che il richiedente si è impegnato a raggiungere entro i suddetti 4 anni.

6.2.6 Piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola

Ai fini dell'ottenimento del finanziamento dovrà essere presentato un Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) che dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Il P.S.A. rappresenta il fulcro del progetto imprenditoriale e deve riportare le seguenti informazioni come dettagliate nell'Allegato 2. Schema di Piano di sviluppo aziendale:

- a. Dati della domanda di aiuto;
- b. Dati identificativi del richiedente;
- c. Eventuale richiesta di proroga per il requisito di professionalità;
- d. Dati relativi all'impresa/azienda oggetto di insediamento:
 - Anagrafica aziendale,
 - Forma giuridica,
 - Altre attività svolte dall'azienda;
- e. Situazione di partenza dell'azienda agricola oggetto di insediamento:
 - Ubicazione dell'azienda, strade di accesso e situazione infrastrutturale del territorio,
 - Caratteristiche fisiche prevalenti,
 - Caratteristiche pedoclimatiche,
 - Presenza di servizi,
 - Consistenza terreni,
 - Consistenza zootecnica,
 - Dotazione fabbricati,
 - Dotazione macchine e attrezzature,

⁶ Si ricorda che ai fini del presente atto è considerata attività agricola la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame e attività connesse e pertanto il RLS e le UDA sono calcolati con riferimento a tali attività, con esclusione della silvicoltura e delle relative attività connesse.

- Adozione del metodo di produzione biologica e partecipazione a forme di aggregazione della produzione
 - Dimostrazione del Reddito Lordo Standard (RLS) di ingresso,
 - Valore aggiunto lordo di origine agricola iniziale,
 - Dimostrazione delle Unità lavorative annue (ULA) di ingresso e manodopera aziendale disponibile,
 - Dimensione aziendale in termini di addetti e fatturato,
 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
- f. Tappe essenziali e obiettivi specifici per lo sviluppo dell'attività agricola:
- Obiettivi generali, strategia del piano di sviluppo e interventi proposti,
 - Servizi e/o prodotti che si intende offrire,
 - Mercato potenziale dei prodotti e/o servizi,
 - Strategia di promozione dei prodotti/servizi,
 - Azioni per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria,
 - Investimenti aziendali previsti e loro proiezione finanziaria;
- g. Dimostrazione dell'incremento del Reddito Lordo Standard (RLS) entro 4 anni dalla data di concessione del sostegno;
- h. Dimostrazione dell'incremento delle Unità lavorative annue (ULA) entro quattro anni dalla data di concessione del sostegno.

Il P.S.A. sarà redatto sulla base di apposito Modello che sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi online del SIAR e dovrà essere sottoscritto, oltre che dal richiedente, da tecnici agricoli abilitati ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

Entro 38 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno, sulla base di comprovate esigenze, potrà essere presentata una richiesta di revisione del P.S.A. La modifica non deve comportare uno snaturamento del progetto originario. E' ammessa un'unica richiesta di revisione.

6.3 Esclusioni specifiche

Non è ammesso:

1. l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto), di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado;
2. l'insediamento in un'azienda preesistente in ambito familiare per passaggio (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto) per atto "tra vivi" di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente/affine;
3. l'insediamento in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto;
4. la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia già titolare di un'azienda agricola individuale;
5. il sostegno a giovani che si insediano in società dove almeno un socio ha già beneficiato del sostegno al primo insediamento nel periodo di programmazione 2007/2013.
6. il sostegno a giovani che hanno subito revoche totali del contributo concesso o hanno rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore o comunque, non dipendenti da inadempienze del beneficiario, nell'ambito del POR 2000/2006 - Misura 4.14, oppure del PSR 2000/2006 - misura H, oppure del PSR 2007/2013 e che non hanno ancora restituito le somme dovute e richieste dall'Autorità competente alla data di completamento della domanda di aiuto;

Considerato che, come specificato al successivo paragrafo 8.3, la presentazione delle domande di aiuto avviene ininterrottamente all'interno di un arco temporale suddiviso in tre sottofasce, il periodo di tre anni precedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di aiuto di cui ai punti 1, 2, 3 del presente paragrafo decorre dalla scadenza della sottofase entro la quale è stata presentata la domanda di aiuto on line.

7. COSTITUZIONE DEI FASCICOLI E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

I giovani che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999:

- antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto in qualità di persona fisica richiedente l'adesione al sostegno;
- dopo l'insediamento inserendo/aggiornando tutti i dati ed i documenti dell'impresa e dell'azienda agricola.

La costituzione/aggiornamento dei fascicoli deve essere effettuata presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA e al quale dovrà essere conferito esplicito mandato scritto.

Inoltre, tutti i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole⁷, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Pertanto, contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale. Le operazioni di prima iscrizione all'anagrafe regionale e di variazione dei dati in anagrafe vengono effettuate senza oneri per il richiedente.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute "Manuale per la tenuta del fascicolo aziendale" emesso dal Coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte del giovane interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire conformemente alle citate disposizioni impartite da AGEA.

Si ricorda che, conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla validazione del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni in esso contenute necessarie per la presentazione delle domande riferite al titolare del fascicolo. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale rilevanti ai fini della presentazione della domanda saranno automaticamente importate in domanda e non saranno modificabili se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo.

8. CONTENUTO, MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Contenuti delle domande di aiuto

Anche in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15.07.2008, concernente "Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali", la domanda di aiuto è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi di priorità e delle preferenze ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie.

Tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell'istruttoria verranno acquisiti successivamente all'approvazione delle graduatorie provvisorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili (vedi paragrafo 3).

Come specificato in domanda, la domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati.

8.2 Modalità di compilazione e di presentazione delle domande di aiuto

La compilazione e la presentazione della domanda di aiuto deve avvenire per via telematica utilizzando il Modello di Domanda Semplificata (MDS) attraverso gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), disponibile all'indirizzo internet <http://internet.sardegnaagricoltura.it>.

⁷ Vedi Determinazione n. 25534/984 del 16.12.2008, del Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Preliminarmente alla compilazione della domanda il richiedente deve costituire il proprio fascicolo come specificato al paragrafo 7. I dati inseriti nel fascicolo e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo.

La procedura di compilazione delle domande provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine della compilazione della domanda di aiuto ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma delle varie tipologie di priorità).

Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande di aiuto per via telematica sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- 2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR;
- 3) i liberi professionisti abilitati alla redazione del P.S.A., previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Terminata la fase di compilazione, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema (la domanda non verrà rilasciata dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie cosiddette bloccanti).
- sottoscriverla in originale e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro i termini di cui al successivo paragrafo 8.3.

La sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente il sostegno. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

<i>Identificativo richiedente:</i>	CUAA
<i>Identificativo di misura/azione /intervento:</i>	Misura 112
<i>Identificativo della domanda di aiuto</i>	N° domanda assegnato dal S.I.A.R.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande dovrà trasmettere (in busta chiusa compilata riportando l'identificativo di misura ed il numero delle domande trasmesse) anche l'elenco delle domande presentate almeno con i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: CUAA e numero di domanda assegnato dal SIAR.

In ogni caso la struttura competente a ricevere le domande non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Si ricorda che il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Il Manuale d'uso della procedura informatica sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e all'indirizzo <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>. Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail: siar.supportotecnico@regione.sardegna.it

8.3 Termini di presentazione della domande di aiuto

La presentazione delle domande avverrà ininterrottamente, attraverso la procedura del "bando aperto" in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto dal 1.07.2009 al 30.06.2010.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del così detto meccanismo "stop and go", sono previste tre distinte sottofasi temporali al termine delle quali si procede alla definizione delle graduatorie provvisorie.

Le scadenze delle tre sottofasi temporali sono previste al 30.10.2009, al 26.02.2010, al 30.06.2010. Pertanto, ai fini della predisposizione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi come indicato nella seguente tabella.

Presentazione delle domande	Sottofase 1	Sottofase 2	Sottofase 3
Data inizio	01.07.2009	31.10.2009	27.02.2010
Data fine	30.10.2009	26.02.2010	30.06.2010

La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data della sua trasmissione telematica sul portale SIAR (rilascio).

La domanda cartacea corredata del documento di identità del richiedente in corso di validità, ai fini dell'inserimento in graduatoria, deve pervenire al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna (vedasi Allegato 3) entro la data di scadenza di ciascuna sottofase temporale.

Le domande cartacee pervenute oltre il termine della prima sottofase verranno prese in considerazione per la graduatoria successiva (*reiterazione automatica della domanda*), salvo presentazione di una "comunicazione di rinuncia". La mancata presentazione della "comunicazione di rinuncia" determina l'implicita dichiarazione da parte del richiedente che le condizioni, i requisiti di ammissibilità, i punteggi e le preferenze di selezione riportati in domanda sono rimasti invariati. La "reiterazione automatica" è consentita per una sola volta, dopo la quale la domanda di aiuto viene considerata decaduta. La medesima modalità si applica alla seconda sottofase.

Le domande cartacee pervenute oltre il 30.06.2010 non sono comunque ricevibili.

Non è comunque consentito avere in corso sulla Misura 112 più domande di aiuto.

9. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E GRADUATORIA PROVVISORIA

9.1 Ammissibilità e criteri di valutazione

Ai fini della selezione, l'*ammissibilità* delle domande di aiuto avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto.

Le domande di aiuto presentate e ritenute ammissibili verranno valutate attraverso una griglia rappresentata dai criteri di valutazione riportati nella seguente tabella.

CRITERIO DI VALUTAZIONE		Punteggio
1) Validità economica dell'attività d'impresa⁸ Il richiedente si insedia in una azienda che assicura il possesso dei seguenti parametri	Almeno 10 UDE ed 1 ULA	10
	Oltre 15 UDE e 1 ULA	15
2) Conoscenza e competenza professionale adeguata⁹ Possesso di una conoscenza e competenza professionale adeguata al momento della presentazione della domanda di aiuto	Possesso del requisito di professionalità A1 ¹⁰	10
	Possesso del requisito di professionalità A2 ¹¹	12
	Possesso del requisito di professionalità B ¹²	6

⁸ I punteggi non si cumulano

⁹ In caso di possesso di più requisiti di professionalità si attribuisce il punteggio più alto.

¹⁰ Il requisito di professionalità A1 è soddisfatto se si è in possesso di diploma di scuola media superiore relativo alle conoscenze e competenze professionali di cui al punto b) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

¹¹ Il requisito di professionalità A2 è soddisfatto se si è in possesso di diploma di laurea/diploma universitario relativo alle conoscenze e competenze professionali di cui al punto a) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

¹² Il requisito di professionalità B è soddisfatto se si è in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui al punto c) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

	Possesso del requisito di professionalità C ¹³	8
3) Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali		
Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali di cui all'articolo 5 e all'allegato II del Reg. (CE) n. 73/2009 alla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento.		4
4) Durata dell'attività d'impresa		
Impegno a proseguire l'attività d'impresa per almeno 7 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.		8
5) Sviluppo sostenibile		
Applicazione del metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. alla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento.		3
6) Partecipazione a forme di aggregazione della produzione		
Partecipazione a una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in prericoscimento alla data presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento.		8
7) Localizzazione aziendale¹⁴ Insediamento in un'azienda con la prevalenza della Superficie Agricola Utilizzata ricadente in aree rurali intermedie (Classe PSN/PSR: C) o in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Classe PSN/PSR: D) ¹⁵	area C	4
	area D	6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		56

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti con maggiore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alle donne.

Si ricorda che le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l'assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la selezione delle domande di sostegno sono rese all'atto della presentazione della domanda di aiuto. I controlli per accertare la veridicità di tali dichiarazioni sono effettuati:

- a.** prima della adozione della decisione individuale di concessione del sostegno per i criteri di valutazione: 1) Validità economica dell'attività d'impresa; 2) Conoscenza e competenza professionale adeguata; 3) Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali; 5) Sviluppo sostenibile; 6) Partecipazione a forme di aggregazione della produzione; 7) Localizzazione aziendale.

Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto di cui al criterio di valutazione 1) e/o 2) e/o 3) e/o 5) e/o 6) e/o 7), si procederà al ricalcolo del punteggio sulla base dei requisiti effettivamente posseduti, al quale si applica una decurtazione pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso. Qualora il nuovo punteggio attribuito determini comunque il mantenimento in graduatoria in posizione utile, la domanda di aiuto resta ammissibile al finanziamento. Qualora invece il nuovo punteggio attribuito determini una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile, la domanda di aiuto è dichiarata decaduta.

- b.** dopo l'adozione della decisione individuale di concessione del sostegno per il criterio di valutazione 4) Durata dell'attività di impresa.

¹³ Il requisito di professionalità C è soddisfatto se si è in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui al punto c) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

¹⁴ Qualora il 50% della superficie agricola utilizzata ricada in area C ed il 50% in area D si attribuisce il punteggio più alto.

¹⁵ Vedi PSR 2007/2013 - Allegato 10 "Comuni eleggibili LEADER 2007/2013.

Qualora da tali controlli emerga il mancato rispetto dell'impegno dichiarato nella domanda di aiuto di cui al criterio di valutazione 4), la domanda di aiuto viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi.

In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti alla selezione, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio. Pertanto il ricalcolo del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione (ossia non potrà essere attribuito un punteggio superiore rispetto a quello determinato sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto).

9.2 Graduatorie provvisorie delle domande di aiuto

Ai fini della formazione delle graduatorie, l'ammissibilità delle domande e la successiva attribuzione dei punteggi di priorità/preferenza sono determinati esclusivamente sulla base del possesso dei requisiti di accesso e delle priorità/preferenze dichiarati in domanda dai richiedenti.

Tenendo conto del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande (per le domande pervenute entro i termini anche su supporto cartaceo in ciascun periodo/sottofase), l'ARGEA Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare la graduatoria provvisoria unica regionale entro 15 giorni dal termine delle tre sottofasi previste.

Ciascuna graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente. Il provvedimento del dirigente unitamente alla graduatoria sarà integralmente pubblicato, dandone preventivo avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAAs;
- dati identificativi del richiedente;
- punteggio attribuito (complessivo e parziale per ciascun criterio di valutazione) e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria e con indicazione della finanziabilità/non finanziabilità rispetto alla dotazione finanziaria assegnata alla sottofase;
- importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità e sua motivazione.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande eventualmente non finanziabili.

Per ciascuna graduatoria è riservato una specifica dotazione finanziaria. Nel caso in cui la graduatoria relativa alla prima sottofase esaurisca le risorse assegnate, le istanze ammissibili non finanziabili per carenza di risorse concorrono per la seconda sottofase sulla base del punteggio precedentemente attribuito (*reiterazione automatica della domanda*), salvo presentazione di una "*comunicazione di rinuncia*". La mancata presentazione della "*comunicazione di rinuncia*" determina l'implicita dichiarazione da parte del richiedente che le condizioni, i requisiti di ammissibilità, i punteggi e le preferenze di selezione riportati in domanda sono rimasti invariati. La "*reiterazione automatica*" è consentita per una sola volta, dopo la quale la domanda di aiuto viene considerata decaduta. La medesima modalità si applica alla seconda graduatoria.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di rinunce, o archiviazioni delle domande tali risorse andranno ad incrementare la dotazione finanziaria della graduatoria successiva.

10. COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

Con la pubblicazione della graduatoria, sulla base delle risorse disponibili, ARGEA Sardegna individua e comunica le domande ammissibili e finanziabili (cioè le domande collocate in posizione utile nella graduatoria) ed entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere nell'ordine:

- a) al primo insediamento in agricoltura nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 6.2.3 e 6.2.4;

- b) alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole con le modalità di cui al paragrafo 7 (inserendo/aggiornando tutti i dati ed i documenti dell'impresa e dell'azienda agricola);
- c) alla predisposizione del PSA effettuata tenendo conto di quanto indicato al paragrafo 6.2.6;
- d) alla presentazione della seguente documentazione essenziale a completamento della domanda di aiuto:
- d.1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – resa ai sensi del DPR 445/2000 – contenente i dati e le informazioni riportate nello schema di cui al Modello 1 allegato al presente atto, che sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi on-line del SIAR ai fini della sua compilazione e presentazione con le stesse modalità previste per la domanda di aiuto.
- d.2) Copia dell'attestato/i di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale per il requisito di professionalità B (*solo se il requisito B è stato dichiarato nella domanda di aiuto ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità ovvero sia stato già acquisito alla data di completamento della domanda di aiuto*);
- d.3) Copia delle certificazioni fiscali e/o previdenziali per il requisito di professionalità C (*solo se il requisito C è stato dichiarato nella domanda di aiuto ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità ovvero sia stato già acquisito alla data di completamento della domanda di aiuto*)
- d.4) Nel caso di insediamento in società:
- Copia conforme all'originale dell'atto con il quale i competenti organi di amministrazione della società titolati ad impegnare la società all'esterno assumono gli impegni assunti dal giovane agricoltore;
 - Copia conforme all'originale dell'atto di delega con il quale i competenti organi sociali hanno conferito al giovane:
 - i. la piena capacità decisionale con assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale della società;
 - ii. la capacità di impegnare la società nei rapporti con i terzi, relativamente agli impegni e alle operazioni previste nel P.S.A. per tutto il periodo di impegno a svolgere l'attività agricola in qualità di capo azienda (5 o 7 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno).
- d.5) il Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) - debitamente sottoscritto dal richiedente e da un tecnico agricolo abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale - contenente i dati e le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato 2 al presente atto. Il Modello di P.S.A. sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi on line del SIAR ai fini della sua compilazione e presentazione con le stesse modalità previste per la domanda di aiuto.

Nel caso in cui termine di presentazione della predetta documentazione coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo.

11. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Al termine dei controlli amministrativi e dell'istruttoria di cui al successivo paragrafo 12, ed entro 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata dall'ufficio istruttore di ARGEA Sardegna, a garanzia del raggiungimento di tutti i requisiti previsti e del mantenimento degli impegni assunti, ai fini della concessione del sostegno il richiedente è inoltre tenuto a presentare apposita garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria stipulata a favore dell'Organismo pagatore AGEA. Gli istituti riconosciuti o abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco di cui al DL 385/93 art. 107 del Testo Unico Bancario.

L'importo della garanzia fideiussoria è di € 38.500,00, pari al 110% del sostegno concedibile.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGEA.

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

La durata minima della garanzia fideiussoria è in alternativa di:

- cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno nel caso in cui il richiedente ha assunto l'impegno a proseguire l'attività agricola per 5 anni a decorrere da tale data;

- sette anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno nel caso in cui il richiedente ha assunto l'impegno a proseguire l'attività d'impresa per almeno 7 anni a decorrere da tale data.

La garanzia resterà operante fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo pagatore - AGEA.

12. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Conformemente a quanto disposto dal Decreto Assessoriale n. 3170/Deca/105 del 18.12.2008, durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno alla verifica:

1. della ricevibilità delle domande;
2. dell'ammissibilità delle domande e rispetto dei criteri di selezione;
3. dell'affidabilità del richiedente;
4. di eventuali contributi già erogati con le medesime finalità;
5. della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese;
6. della documentazione richiesta e pervenuta;
7. della conformità dell'operazione (in tale ambito è compresa anche la verifica dell'idoneità del P.S.A.).

1. Ricevibilità delle domande

Non saranno ritenute "ricevibili" le domande:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate o presentate con le modalità previste (ad esempio esclusivamente su supporto cartaceo);
- con mancata o errata indicazione del CUAA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

2. Ammissibilità delle domande e rispetto dei criteri di selezione (ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1975/06)

Non sono ammissibili le domande ricevibili che non rispettano anche uno solo dei criteri di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 6, ovvero che rientrano anche in uno solo dei casi di esclusione previsti dal medesimo paragrafo.

Verificata l'ammissibilità delle domande presentate, il rispetto dei criteri di selezione è accertato sulla base delle priorità/preferenza dichiarati in domanda dai richiedenti, fatta salva la verifica delle dichiarazioni rese come più avanti riportato.

3. Affidabilità del richiedente (ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. e) del Reg. (CE) 1975/06)

L'affidabilità del richiedente è valutata rispetto ad eventuali operazioni cofinanziate a partire dal 2000. La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (rilascio).

Si ricorda che il premio previsto dalla misura 112 non può essere concesso a giovani che hanno subito revoche totali del contributo concesso o hanno rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore o comunque, non dipendenti da inadempienze del beneficiario, nell'ambito del POR 2000/2006 - Misura 4.14, oppure del PSR 2000/2006 – misura H, oppure del PSR 2007/2013 e che non hanno ancora restituito le somme dovute e richieste dall'Autorità competente alla data di completamento della domanda di aiuto.

4. Eventuali contributi già erogati con le medesime finalità (ai sensi dell'art. 26, comma 6 del Reg. (CE) 1975/06)

Il controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o anche in altri periodi di programmazione.

Si ricorda che il premio previsto dalla misura 112 è incompatibile con altri finanziamenti pubblici che hanno la medesima finalità.

5. Validità e congruenza delle dichiarazioni rese

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria. Tuttavia prima della adozione della decisione individuale di concessione del sostegno su ciascuna domanda dovrà essere effettuato il controllo sulle dichiarazioni rese sui requisiti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di priorità relativi ai seguenti criteri:

- Validità economica dell'attività d'impresa;
- Conoscenza e competenza professionale adeguata;
- Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali;
- Sviluppo sostenibile;
- Partecipazione a forme di aggregazione della produzione;
- Localizzazione aziendale.

Come riportato anche al precedente paragrafo 9.1, qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei predetti requisiti dichiarati nella domanda di aiuto si procederà al ricalcolo del punteggio sulla base dei requisiti effettivamente posseduti, al quale si applica una decurtazione pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio. Pertanto il ricalcolo del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione (ossia non potrà essere attribuito un punteggio superiore rispetto a quello determinato sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto).

Qualora il nuovo punteggio attribuito determini comunque il mantenimento in graduatoria in posizione utile, la domanda di aiuto resta ammissibile al finanziamento. Qualora invece il nuovo punteggio attribuito determini una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile.

6. Documentazione richiesta e pervenuta

L'ufficio istruttore provvede alla verifica della documentazione richiesta e pervenuta in termini di presenza, qualità e contenuto.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni alla documentazione prodotta, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine perentorio per la presentazione della documentazione, pena il mancato riesame della medesima. La mancata risposta nel termine perentorio suddetto potrà comportare l'esclusione dai benefici e l'archiviazione della domanda.

7. Conformità dell'operazione (ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. c) del Reg. (CE) 1975/06)

L'ufficio istruttore provvede alla verifica della conformità dell'operazione oggetto della domanda con la normativa di riferimento. In tale ambito è compresa anche la verifica dell'idoneità del PSA, rispetto a quanto disposto al precedente punto 6.2.6. "Piano di Sviluppo Aziendale".

8. Verifica della garanzia fideiussoria

Per le domande il cui esito è risultato positivo a seguito dei precedenti controlli amministrativi, l'Ufficio istruttore con apposita comunicazione deve richiedere la garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo 11 e procedere alla sua verifica di regolarità amministrativa.

L'esito negativo della verifica di cui ai punti 3 e 4 determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza e quindi la sua archiviazione.

L'inammissibilità delle domande e la loro conseguente archiviazione si ha anche in caso di:

- assenza della documentazione e delle informazioni essenziali per l'espletamento dell'istruttoria;
- domande aventi per oggetto operazioni non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura 112;
- domande corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo Rapporto istruttorio (comprensivo delle check list di controllo relative alle diverse fasi/sottofasi procedurali) che si concluderà, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di completamento della domanda di aiuto, con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

In caso di verifiche/istruttoria che determinano il diniego del finanziamento deve essere inviata al richiedente, tramite raccomandata A/R comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potrà essere redatto il provvedimento di diniego dell'aiuto da parte del dirigente competente.

13. CONCESSIONE O DINIEGO DELL'AUTO

Il procedimento istruttorio si conclude con l'adozione della decisione individuale di concessione o diniego dell'aiuto che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*¹⁶, con indicati: identificativo della domanda di aiuto, CUA, dati identificativi del richiedente, importo del sostegno, impegni/obblighi e tutte le altre condizioni legate alla concessione del sostegno;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, dati identificativi del richiedente, motivazione sintetica della decisione.

All'adozione del provvedimento di diniego, segue la "Comunicazione di diniego dell'aiuto" mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. In alternativa, dandone preventivo avviso sul BURAS, è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- identificativo della domanda, CUA,
- dati identificativi del richiedente,
- estremi del provvedimento di diniego,
- motivazione della decisione,
- l'Autorità cui è possibile ricorrere ed i relativi termini.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

14. GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO DOMANDE ESCLUSE

Entro 15 giorni dall'adozione dell'ultima decisione individuale di concessione del sostegno, per ogni sottofase temporale prevista, ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle domande escluse (con relative motivazioni). La pubblicazione potrà avvenire con le stesse modalità adottate per la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

15. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Entro i termini indicati nella decisione individuale di concessione del sostegno i richiedenti, o il soggetto mandatario in sua vece incaricato, devono provvedere:

- alla compilazione e presentazione della domanda di pagamento on line. Le modalità di compilazione e trasmissione della domanda di pagamento on line sono le stesse utilizzate per la presentazione on line della domanda di aiuto di cui al paragrafo 8.2.;
- a presentare al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna la copia cartacea della domanda di pagamento trasmessa in via telematica, stampata dal portale SIAR, debitamente sottoscritta in originale dal richiedente e corredata dal documento di identità in corso di validità.

Le modalità di presentazione/invio della domanda di pagamento cartacea sono le stesse previste per il cartaceo della domanda di aiuto di cui al paragrafo 8.2.

¹⁶ Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006, il provvedimento di concessione dell'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere adottato dal competente dirigente di ARGEA Sardegna entro e non oltre 18 mesi dalla data dell'insediamento.

In ogni caso sono fatte salve eventuali ulteriori o differenti disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

Nella domanda di pagamento il richiedente deve indicare obbligatoriamente il conto corrente bancario o postale su cui chiede che sia accreditato il sostegno concesso, specificando il codice IBAN.

Le domande non sono soggette ad imposta di bollo.

L'Ufficio istruttore provvederà all'istruttoria della domanda di pagamento secondo le procedure e le modalità stabilite dall'Organismo pagatore AGEA.

In caso di istruttoria positiva, e comunque per le aziende estratte a campione dopo il controllo in loco con esito positivo, il competente Dirigente di ARGEA Sardegna provvederà alla adozione del provvedimento che autorizza il pagamento e alla sua trasmissione ad AGEA ai fini del pagamento del sostegno.

Il pagamento dell'aiuto è effettuato direttamente dall'Organismo pagatore AGEA.

16. CORREZIONE DI ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 4, par. 3, del Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle Autorità competenti.

Tenuto conto di quanto disposto con D.A. n. 3170/DecA/105 del 18.02.08, non possono comunque essere considerati errori palesi:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- l'incompleta compilazione di parti della domanda e degli allegati (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

17. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

1. in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
2. in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Sono comunque fatte salve le pertinenti disposizioni nazionali in materia, alle quali si rinvia.

18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca la superficie agricola dell'azienda in misura rilevante tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizootia che colpisca la totalità o almeno il 50% del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto (utilizzando lo schema di cui al Modello 2) dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

19. RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al paragrafo 18, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, calcolati conformemente al paragrafo 3 dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004.

La rinuncia totale deve essere comunicata per iscritto presentata al Servizio competente di ARGEA utilizzando lo schema di cui al Modello 3.

20. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione.

A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco.

Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

21. SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI

21.1 Controlli in loco

I controlli in loco sono svolti su un campione estratto dall'Organismo pagatore AGEA, conformemente a quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1975/2006.

I controlli in loco sono eseguiti prima dell'erogazione del sostegno.

21.2 Verifiche periodiche

La misura prevede che l'Autorità competente verifica che il beneficiario del sostegno rispetti il Piano di Sviluppo aziendale (P.S.A.). Tali verifiche, svolte periodicamente (almeno su un campione non inferiore al 5% della totalità dei beneficiari) prima della scadenza degli impegni assunti, riguarderanno almeno i seguenti aspetti:

- il mantenimento dell'insediamento in qualità di "capo azienda" per tutto il "periodo di impegno";
- il rispetto per tutto il "periodo di impegno" dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali di cui all'articolo 5 e all'allegato II del Reg. (CE) n. 73/2009 (fatta salva la proroga concessa ai sensi dell'art. 26, 1° comma, ultimo capoverso del reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.);
- l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali entro 36 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno (se non possedute al momento della presentazione della domanda);
- l'acquisizione della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno ed il suo mantenimento per il restante "periodo di impegno";
- la realizzazione entro il termine proroga concesso ai sensi dell'art. 26, 1° comma, ultimo capoverso del reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. (massimo di 36 mesi dalla data di insediamento) degli investimenti previsti nel P.S.A. finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti;

- il raggiungimento dei livelli minimi di RLS e ULA entro quattro anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno ed il loro mantenimento per il restante "periodo di impegno";
- la realizzazione delle attività di consulenza e/o formazione finalizzati alla sostenibilità ambientale previste nel P.S.A. al massimo entro 5 anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- il rispetto degli obblighi relativi alla RICA, per i beneficiari selezionati nel campione statistico della Rete di Informazione Contabile Agricola durante il periodo di impegno;
- l'adesione ai servizi di consulenza aziendale di cui alla misura 114 del PSR (se attivata dalla Regione) durante il periodo di impegno.

21.3 Riduzioni, esclusioni, sanzioni

In caso di mancato rispetto degli impegni verranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni.

1. La mancata ottemperanza dei seguenti *impegni essenziali* comporta la decadenza totale dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati conformemente al paragrafo 3 dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004:

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di "capo azienda" per tutto il "*periodo di impegno*" di prosecuzione dell'attività a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- raggiungere gli obiettivi del P.S.A. incrementando le dimensioni aziendali iniziali in termini di RLS e ULA entro il 4° anno del "*periodo di impegno*" di prosecuzione dell'attività, come previsto al paragrafo 6.2.5;
- mantenere le dimensioni aziendali minime raggiunte in termini di RLS e ULA per tutto il "*periodo di impegno*" di prosecuzione dell'attività;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui al paragrafo 20 del presente atto;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche di cui ai paragrafi 21.1 e 21.2 del presente atto.

2. In applicazione del D.M. n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i., la mancata ottemperanza degli *impegni accessori* sotto riportati comporta l'applicazione delle percentuali di riduzione del sostegno concesso indicate nella seguente tabella.

Inadempienze	Percentuali di riduzione
- Inadempienza accertata per la mancata acquisizione della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno	3%
- Inadempienza accertata per il mancato mantenimento della qualifica di IAP	3%
- Inadempienza accertata per mancato rispetto degli obblighi relativi alla RICA e/o per mancata adesione ai servizi di consulenza aziendale di cui alla misura 114 (se attivata dalla Regione), durante il periodo di impegno	3%
- Inadempienza accertata per la non realizzazione entro il 5° anno del "periodo dell'impegno" delle attività di consulenza e/o formazione finalizzate alla sostenibilità ambientale previste nel P.S.A.	3%

- Inadempienza accertata per la non la realizzazione entro il termine proroga concesso ai sensi dell'art. 26, 1° comma, ultimo capoverso del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. degli investimenti previsti nel P.S.A. finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti	4%
Fatta salva la proroga di cui all'art. 26, 1° comma, ultimo capoverso del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., per le inadempienze accertate relative al mancato rispetto dei i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali di cui all'articolo 5 e all'allegato II del Reg. (CE) n. 73/2009, si applicano i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, nonché le riduzioni ed esclusioni stabilite da AGEA con propri provvedimenti così come previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto del MiPAAF n. 12541 del 21.12.2006 e s.m.i.	

Per quanto non specificato nel presente paragrafo, in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, si fa riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati, per le finalità del presente atto devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'sostegno.

23. ITER PROCEDURALE

FASI		Tempi ¹⁷ (mesi/giorni solari)	Atto finale	Soggetti responsabili
1	Compilazione e presentazione domande di aiuto	Dal 1.07.09 al 30.06.2010 (periodo articolato in tre sottofasi)		Richiedente
2	Definizione e pubblicazione della graduatoria provvisoria (con individuazione dei richiedenti collocati in posizione utile) ed elenco esclusi	Entro 15 giorni dal termine di ogni sottofase	Determinazione approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria	ARGEA
3	Insedimento e completamento domanda di aiuto dei richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile	Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria		Richiedente
4	Controlli amministrativi e istruttoria domanda di aiuto	Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto	Rapporto istruttorio/check list	ARGEA
5	Presentazione polizza fideiussoria	Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'ufficio istruttore		Richiedente
6	Adozione della decisione individuale di concessione o diniego del sostegno	A conclusione dell'istruttoria, previa verifica di regolarità amministrativa della polizza fideiussoria nel caso di istruttoria positiva	Determinazione dirigenziale e suo invio al beneficiario mediante A.R.	ARGEA
7	Definizione/pubblicazione graduatoria definitiva ed elenco definitivo esclusi	Entro 15 giorni dall'adozione dell'ultima decisione individuale di concessione del sostegno per ogni sottofase	Determinazione approvazione e pubblicazione	ARGEA
8	Compilazione e presentazione domanda pagamento	Entro i termini indicati dalla decisione individuale di concessione del sostegno		Richiedente

¹⁷ Nel caso in cui il termine coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo.

9	Istruttoria della domanda di pagamento	Secondo le indicazioni di AGEA	Rapporto istruttorio/check list	ARGEA
10	Controlli in loco a campione	Prima del pagamento	Verbali/check list di controllo	AGEA
11	Autorizzazione al pagamento	Dopo il completamento dell'istruttoria della domanda di pagamento e comunque dopo il controllo in loco per le aziende estratte a campione	Provvedimento dirigenziale secondo le indicazioni di AGEA	ARGEA
12	Esecuzione del pagamento	Entro i termini definiti da AGEA	Accredito pagamento	AGEA

13	Eventuale presentazione della richiesta di revisione del PSA	Entro 38 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno		Richiedente
14	Istruttoria di verifica di revisione del PSA e sua approvazione	Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione	Verbale istruttorio/check list e determinazione dirigenziale	ARGEA

15	Presentazione della comunicazione relativa al raggiungimento dei requisiti di professionalità e IAP entro 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno	Entro 60 giorni dalla data del raggiungimento del requisito		Richiedente
16	Istruttoria di verifica del raggiungimento dei requisiti di professionalità e IAP	Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione	Verbale istruttorio o check list	ARGEA

17	Presentazione della comunicazione relativa al raggiungimento dei requisiti RLS e ULA aziendali entro quattro anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno (con le informazioni relative al valore aggiunto lordo dell'azienda) e contestuale aggiornamento del fascicolo aziendale	Entro 60 giorni dal momento del raggiungimento dei requisiti		Richiedente
18	Istruttoria di verifica del raggiungimento dei requisiti di RLS e ULA aziendali	Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione	Verbale istruttorio o check list	ARGEA

Si precisa che i termini riferiti agli adempimenti a carico dell'Amministrazione indicati nella tabella sopra riportata potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento e comunque devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente atto si fa riferimento espresso alla pertinenti norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di Gestione e del Direttore del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale.

25 – ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 – Determinazione delle dimensioni aziendali.
- Allegato 2 – Schema di Piano di sviluppo aziendale.
- Allegato 3 – Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna.
- Modello 1 – Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
- Modello 2 – Schema di comunicazione di causa di forza maggiore.
- Modello 3 - Schema di comunicazione di revoca.